



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"
U.O.S. "Amministrazione risorse umane e
Vertenze e procedimenti disciplinari"**

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
Telefono. 091/7033905 – FAX 091/7033951
EMAIL: vertenze@asppalermo.org
WEB www.asppalermo.org

- 6 NOV. 2014

DATA _____
Rif. _____

PROT. N° SG5 21238

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.
Ai Responsabili amministrativi dei PP.OO e dei Distretti Sanitari
Al Direttore UOC Programmazione e organizzazione
delle attività di Cure Primarie
Al Direttore UOC Integrazione socio-sanitaria
Al Direttore UOC Medicina Legale
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Responsabile UUOO in Staff alla Direz. Aziendale
LORO SEDI

OGGETTO: **disposizione di servizio.**
D. lgl. 81/08 e s. m. i. Adempimenti

Appare opportuno ricordare alle SSLL quanto già comunicato con nota prot. SG3 8543 del 13/04/2010 con la quale si invitano i Direttori ed i Responsabili in indirizzo ad attuare quanto previsto dall'art. 41 comma 2 lett.e-ter del D. Lgs. 81/2008 che prevede l'obbligo della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, inviando i dipendenti a visita di verifica all'idoneità alla mansione, dal Medico Competente dell'Azienda.

Si raccomanda l'osservanza della citata disposizione.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.
(Dott. Giuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Gestione delle Risorse Umane
Servizio Stato Giuridico

U.O. "Stato Matricolare e Rilevazione Presenze"

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo

Telefono. 091/7033912 – FAX 091/7033951

EMAIL: matricolare@ausl6palermo.org

WEB www.ausl6palermo.org

DATA

Rif

PROT. N° SG3

13 APR 2010

8543

Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali
Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali
Ai Responsabili amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari
Ai Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
Al Responsabile dell'U.R.P.
LORO SEDI

OGGETTO: accertamento medico di idoneità al servizio – organismi competenti

E' pervenuta la direttiva prot. n. 839 del 24/03/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute, che si allega, relativa alla materia in oggetto, che appare opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si tratta peraltro di disposizioni in massima parte note, ma che in alcuni casi presentano degli aspetti di rilevante novità, in particolare laddove viene affrontato il problema degli organismi ai quali deve essere avviato il personale da sottoporre a visita medica, per la verifica della idoneità fisica al servizio.

Viene innanzitutto individuata, secondo quanto previsto all'articolo 29 del decreto legislativo n.81/2008, la sfera di attività del medico competente che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare tutti i compiti di cui al citato decreto, fra cui assume ovviamente rilievo la sorveglianza sanitaria.

Questa ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs n.81/2008 e S.M.I. comprende le seguenti fattispecie:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione.
 - e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva.

e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**

Si richiama particolarmente l'attenzione su quest'ultima fattispecie, che insieme alla precedente, costituisce una novità, in quanto aggiunta dall'articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009.

In caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art 42 d. lgs 81/2008).

Il lavoratore non può astenersi dal controllo sanitario previsto, concordando le opportune garanzie per quanto attiene orari e modalità di effettuazione di tali obblighi.

La nota assessoriale prosegue quindi con le indicazioni di seguito esposte che anche in questo caso appare opportuno segnalare particolarmente:

- a) **al di fuori della ipotesi della sorveglianza sanitaria**, in tutti i casi in cui si intenda verificare la persistente idoneità del lavoratore alle mansioni affidategli, ovvero verificare le residue capacità lavorative di un lavoratore parzialmente idoneo, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il disposto dell'art.5 Legge n.300/70, rivolgendosi necessariamente a strutture sanitarie pubbliche, e non al medico competente;
- b) con DPR n.461 del 29 ottobre 2001 (art.9) e Decreto 12 febbraio 2004 (G.U. n.44 del 23/02/2004) è stata effettuata una netta distinzione degli organismi (strutture sanitarie pubbliche) deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del lavoratore; **in particolare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 (e, pertanto, dei dipendenti degli Enti del S.s.n.), i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente, e non dal collegio medico legale dell'Azienda.**

A sostegno di quanto sopra la direttiva richiama il parere n.203/05 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio per il Trattamento del personale, che sostanzialmente concluderebbe in maniera analoga.

Esaurita questa premessa in ordine agli organismi competenti in materia di accertamento medico di idoneità al servizio dei dipendenti del S.S.N., la circolare dell'Assessorato alla salute conferma che in caso di inidoneità, totale o parziale, permanente, l'Azienda dovrà esperire ogni utile tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, ove possa essere utilizzata la professionalità posseduta dal dipendente; pertanto a tal fine, in primo luogo, l'Azienda, per il tramite della Commissione Medica di verifica competente per territorio, accerta quali siano le residue capacità lavorative che il dipendente in relazione alla categoria, profilo professionale/ disciplina di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.

In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso dell'interessato e purchè vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo/disciplina di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore.

La procedura di cui sopra è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni.

In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura.

Al dipendente inidoneo a proficuo lavoro, che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con la modalità previste dall'art.6 del CCNL del 2001 del personale del comparto, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art.21 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza).

I Dirigenti, invece qualora non si rinvengano incarichi ai quali gli stessi possano essere adibiti, potranno essere assegnati, a domanda, ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.

Qualora non dovessero sussistere le condizioni per procedere alla nuova assegnazione, si dovrà far luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle procedure di cui ai vigenti CC.CC.NN.L.

Le SS.LL. provvederanno ad impartire le opportune disposizioni per la puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella direttiva da parte del personale che cura le pratiche della materia di cui si tratta.

L'U.R.P. è incaricato di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito aziendale.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe Andàloro)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)